DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2023, n. 1636

Cont. Avv. Aiello Ulderico c/ Regione Puglia. Differenze retributive. Autorizzazione al componimento bonario delle liti, e approvazione atto di transazione.

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa Contenzioso del Personale, Raffaele Berardi, e confermata dal Dirigente del Servizio Contenzioso del Personale, Pietro Lucca, dal Dirigente della Sezione Personale, Nicola Paladino, riferisce quanto segue:

- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- Vista la D.G.R. del 3 luglio 2023, n. 938 recante "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Abrogazione degli allegati e loro integrale sostituzione.
- A. Con atto di pignoramento presso terzi per complessivi € 12.300,00 notificato alla Regione Puglia in data 13.12.2016 Omissis, in qualità di creditrice, rappresentata e difesa dall'avv. Ulderico Aiello, citava dinanzi al Tribunale Civile di Taranto Omissis, in qualità di debitore, ed invitava la Regione Puglia di cui, all'epoca, il debitore era dipendente a trasmettere, in qualità di terzo pignorato, la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c.;
- B. Con nota prot. AOO_106/115 del 04.01.2017, la Sezione Personale della Regione Puglia rendeva la prescritta dichiarazione in qualità di terzo, comunicando che sulla retribuzione mensile netta di Omissis gravavano diverse ritenute (cessione del quinto, prestiti con delega, assegno di mantenimento) e, di conseguenza, "il dipendente (...) percepisce un importo mensile di € 492,00= e per evidente incapienza economica non può procedersi ad accantonare somma alcuna per la presente procedura, se non a valere, nei limiti di legge, sulle sole future somme non fisse e continuative (produttività, straordinari) che si renderanno disponibili";
- C. In data 21.04.2017, con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Taranto notificata alla Regione a mezzo pec in data 3 maggio 2017 all'esito del procedimento instaurato (R.G.E. n. 124/2017), ritenuti inefficaci nei confronti dei creditori eventuali "atti di disposizione volontaria", venivano assegnate alla creditrice le seguenti somme: "1) € 8.228,30 per somma precettata, oltre interessi; 2) € 1.740,94 per compenso di esecuzione, comprensivo di rimborso spese generali del 15%, CAP 4% ed IVA 22%), con distrazione in prededuzione" in favore dell'avv. Ulderico Aiello, difensore della parte esecutante;
- D. Con il citato provvedimento veniva anche precisato che: "trattandosi di somme dovute per mantenimento, assimilabili ai crediti alimentari (...) deve assegnarsi quanto accantonato (o che avrebbe dovuto accantonarsi) nella misura di 1/5 e, a decorrere dalla notifica della presente ordinanza di assegnazione al terzo (...) nella misura di 1/3";
- E. Con comunicazione del 04.05.2017 la competente Sezione Personale avvisava l'avv. Aiello della sospensione retributiva nei confronti del dipendente Omissis per la sua collocazione volontaria in congedo parentale senza assegni dal 26.04.2017 al 03.06.2017;
- F. Successivamente, la stessa Amministrazione comunicava all'avv. Aiello che il debitore esecutato, già in congedo parentale senza assegni, era cessato dal servizio per dimissioni volontarie dal 1° giugno 2017, con formale e ineluttabile presa d'atto da parte del datore di lavoro contenuta nell'Atto Dirigenziale n. 491 del 03.07.2017;
- G. Con atto di precetto, notificato in data 14.11.2017, l'avv. Aiello intimava alla Regione Puglia di pagare in suo favore la somma di € 1.035,20 per "Spese e compensi come da ordinanza (del 21.04.2017, R.G.E. n. 124/2017) (corrispondente ad 1/5 della retribuzione netta mensile di € 1.294,00 moltiplicata per quattro mesi da gennaio 2017 ad aprile 2017"), oltre € 218,04 per la redazione del precetto, per un totale di € 1.253,24;
- H. Con successivo atto di pignoramento presso terzi per complessivi € 2.400,00 notificato in data

- 26.01.2018 l'avv. Aiello citava dinanzi al Tribunale Civile di Bari la Regione Puglia e invitava il Banco di Napoli, nella sua qualità di tesoriere regionale, a trasmettere in qualità di terzo pignorato la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., per il recupero del suindicato credito precettato;
- In data 24.07.2018, con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari, all'esito del procedimento instaurato (R.G.E. n. 893/2018), veniva liquidata in favore dell'avv. Aiello la complessiva somma di € 2.357,51, oltre spese successive e di registrazione se dovute; tuttavia preso atto della dichiarazione del terzo pignorato riconosciutosi debitore della somma di € 1.879,86 a titolo di "Tesoreria" veniva assegnata al creditore a parziale soddisfo del proprio credito la somma di € 1.879,86 e dichiarata l'incapienza del credito per il residuo pari a € 477,65;
- J. Il Banco di Napoli provvedeva prontamente al pagamento della suddetta somma assegnata al creditore in data 31.07.2018;
- K. Per il recupero del suddetto credito residuo, a causa della descritta parziale incapienza, con atto di precetto, notificato in data 25.09.2018, l'avv. Aiello intimava alla Regione Puglia di pagare in suo favore la somma di € 477,65 per "Spese e compensi risultati incapienti nella procedura espropriativa presso terzi r.g.e. n. 893/2018 del Tribunale di Bari", oltre € 135,00 a titolo di compensi per la redazione del precetto ed € 11,50 per spese di notifica, oltre € 91,89 per spese generali al 15%,€ 28,18 per c.a.p. 4%, € 161,20 per IVA 22%, per un totale di € 905,42, oltre successive occorrende;
- L. A fronte del mancato pagamento a seguito del precetto, con successivo atto di pignoramento presso terzi per complessivi € 1.600,00 notificato in data 25.10.2018 l'avv. Aiello citava dinanzi al Tribunale Civile di Bari la Regione Puglia e invitava il Banco di Napoli a trasmettere in qualità di terzo pignorato la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., per il recupero dei suindicati crediti precettati;
- M. La Regione Puglia, su richiesta della Sezione Personale, per il tramite della propria Avvocatura, proponeva opposizione alla suddetta procedura esecutiva mobiliare (R.G.E. n. 4787/2018);
- N. In data 26.03.2019, con ordinanze del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari, all'esito dei procedimenti instaurati (R.G.E. nn. 4787 e 4787-1/2018), veniva dichiarata la nullità sia del pignoramento che del precetto e l'estinzione della procedura, nonché accolta l'opposizione proposta dalla Regione Puglia, con fissazione del termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito dinanzi al giudice competente;
- O. Di conseguenza, con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Taranto notificato a mezzo pec in data 08.04.2020 l'avv. Ulderico Aiello conveniva in giudizio la Regione Puglia, al fine di sentirla condannare al pagamento della suddetta somma residua di € 477,65 oltre accessori di legge; dei compensi legali della fase stragiudiziale e dei compensi del giudizio;
- P. Con nota prot. AOO_106 n. 8956 del 19.05.2020 la Sezione Personale proponeva all'Avvocatura regionale una relazione sui fatti di causa al fine delle eventuali valutazioni per la resistenza in giudizio dell'Amministrazione;
- Q. Con sentenza del Giudice di Pace di Taranto n. 1532 del 26 agosto 2020 notificata con formula esecutiva all'Avvocatura regionale a mezzo pec in data 01.09.2020 la Regione Puglia veniva condannata al pagamento in favore dell'avv. Aiello della somma di € 470,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, come per legge, ed alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 373,00 (di cui € 330,00 per diritti e onorari ed € 43,00 per spese vive), oltre accessori;
- R. Con atto di precetto, notificato a mezzo pec in data 31.12.2020, l'avv. Aiello intimava alla Regione Puglia il pagamento in suo favore delle somme per sorte capitale e compensi liquidati, oggetto di condanna con la citata sentenza del G.d.P. di Taranto n. 1532/2020, oltre € 196,98 per il precetto, per un totale di € 1.192,00;
- S. A fronte del mancato pagamento a seguito del precetto, con successivo atto di pignoramento presso terzi per complessivi € 2.000,00 notificato in data 03.02.2021 l'avv. Aiello citava dinanzi al Tribunale Civile di Bari la Regione Puglia e invitava la Banca Intesa San Paolo, tesoriere regionale, a trasmettere in qualità di terzo pignorato la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., per il recupero dei suindicati crediti precettati;
- T. La Regione Puglia, per il tramite della propria Avvocatura, proponeva opposizione alla suddetta procedura esecutiva mobiliare (R.G.E. n. 373/2021) e contestuale istanza di sospensione, che, all'udienza del 6

- giugno 2021, veniva accolta dal Giudice dell'Esecuzione adito, "concorrendo gravi motivi";
- U. In data 31 marzo 2023, con nuova ordinanza del Giudice nel sub-procedimento R.G.E. n. 373-1/2021 notificata alle parti dalla cancelleria a mezzo pec in data 3 aprile 2023 veniva revocato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, ritenuta l'opposizione infondata, con fissazione del termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito dinanzi al giudice competente;
- V. In data 19.06.2023, con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari, all'esito del procedimento esecutivo instaurato (R.G.E. n. 373/2021), veniva liquidata in favore dell'avv. Aiello la complessiva somma di € 2.612,24, oltre spese successive e di registrazione se dovute, tuttavia preso atto della dichiarazione del terzo pignorato riconosciutosi debitore della somma di € 1.788,00 veniva assegnata al creditore a parziale soddisfo del proprio credito la somma di € 1.788,00 e dichiarata l'incapienza del credito per il residuo pari a € 824,24;
- W. Di conseguenza, con pec del 27.06.2023 indirizzata all'Avvocatura regionale, l'avv. Aiello trasmetteva formale "Richiesta di corresponsione della componente residua su sentenza n. 1532/2020 emessa dal Giudice di Pace di Taranto divenuta definitiva in considerazione della parziale incapienza derivante all'esito della procedura esecutiva mobiliare avente RGE n. 373/2020", invitando e diffidando la Regione Puglia al pagamento entro 7 giorni della suddetta somma di € 824,24;
- X. Inoltre, nel rispetto del suindicato termine di 90 giorni, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 03.07.2023, l'avv. Ulderico Aiello conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la Regione Puglia, con udienza di comparizione fissata per il 07.12.2023, al fine di sentir accertare e dichiarare l'infondatezza della opposizione all'esecuzione avanzata dalla stessa avverso la suddetta procedura esecutiva avente R.G.E. n. 373/2021; per gli effetti, condannare la Regione al pagamento dei compensi relativi al giudizio di opposizione all'esecuzione, oltre s.g., iva e cpa; nonché al pagamento dei compensi del giudizio, oltre s.g., iva e cpa e spese vive (€ 125,00);
- Y. A seguito della suddetta richiesta formale del 27.06.2023 l'avv. Aiello notificava, in successione, atto di precetto a mezzo pec in data 05.07.2023 e, tramite ufficiale giudiziario, atto di pignoramento presso terzi in data 26.07.2023: col primo intimava alla Regione Puglia il pagamento in suo favore delle somme di € 824,24 per sorte capitale residua e compensi liquidati, oggetto di condanna con la citata sentenza del G.d.P. di Taranto n. 1532/2020, oltre € 207,19 per il precetto, per un totale di € 1.031,43; col secondo per complessivi € 2.000,00 citava dinanzi al Tribunale Civile di Bari la Regione Puglia, con udienza di comparizione fissata per il 22.09.2023, e invitava la Banca Intesa San Paolo a trasmettere in qualità di terzo pignorato la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., per il recupero dei suindicati crediti precettati;
- Z. nelle more, le parti si manifestavano reciprocamente la volontà di addivenire a una definizione transattiva della controversia e di tutte le liti ancora pendenti.

Tanto premesso, al fine di evitare l'alea dei giudizi, si propone di autorizzare la definizione bonaria della controversia nei modi e termini contenuti nello schema di atto transattivo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, nonché di autorizzare il Dirigente della Sezione Personale e l'avvocato officiato delle difesa regionale alla sottoscrizione del medesimo atto di transazione. Si propone, altresì, di approvare l'atto di transazione da sottoscrivere tra le parti, così come da schema allegato alla presente deliberazione.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale su esposta, preso atto dell'istruttoria condotta e delle valutazioni svolte dalla strutture amministrative regionali interessate, sulla base del parere favorevole dell'avvocato regionale officiato delle difesa dell'Ente che, a tal fine, sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale").

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 2.625,40 sarà perfezionata mediante impegno da assumersi con atti del competente Dirigente delle Sezione Personale a valere sul capitolo di spesa U0003054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge". La liquidazione delle somme avverrà mediante adozione dei successivi atti del competente Dirigente delle Sezione Personale.

L'Assessore relatore, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

- 1. di **autorizzare** la definizione bonaria delle controversie con l'avv. Aiello Ulderico, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema di atto transattivo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di **approvare** l'allegato schema dell'atto di transazione, che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
- 3. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Personale, nonché l'Avvocato regionale difensore dell'Amministrazione, a sottoscriverlo in sede giudiziale;
- 4. di **trasmettere** il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza.
- 5. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dello schema di atto transattivo, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La P.O. Contenzioso del Personale Raffaele BERARDI

Il Dirigente del Servizio Contenzioso del Personale Pietro LUCCA

Il Dirigente della Sezione Personale Nicola PALADINO

L'Avvocato incaricato della difesa regionale Angelo DIANA

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale Rossana LANZA

Il sottoscritto Capo Dipartimento attesta che, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione Ciro Giuseppe IMPERIO

L'Assessore al Personale e Organizzazione Contenzioso Amministrativo Giovanni Francesco STEA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore, Giovanni Francesco Stea;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. di **autorizzare** la definizione bonaria delle controversie con l'avv. Aiello Ulderico, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema di atto transattivo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di **approvare** l'allegato schema dell'atto di transazione, che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
- 3. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Personale, nonché l'Avvocato regionale difensore dell'Amministrazione, a sottoscriverlo in sede giudiziale;
- 4. di **trasmettere** il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza.
- 5. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dello schema di atto transattivo, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

ANNA LOBOSCO



REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PER	DEL	2023	50	17.11.2023

CONT. AVV. AIELLO ULDERICO C/ REGIONE PUGLIA. DIFFERENZE RETRIBUTIVE. AUTORIZZAZIONE AL COMPONIMENTO BONARIO DELLE LITI, E APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO LR 28/2001 art. 79 Comma 5



Responsabile del Procedimento

PO - GIUSEPPE CARULLI

DirigenteD.SSA ELISABETTA VIESTI

